

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018

concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in occasione della decima riunione della sua 214ª sessione e che dovrebbero essere applicate a partire dal 2019.
- (2) È necessario un quadro complessivo di norme in materia di accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo nel quadro del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che deve essere trasmessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ⁽²⁾, sia condotta da verificatori dotati delle competenze tecniche per svolgere il compito loro affidato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle prescrizioni e ai principi del presente regolamento.
- (3) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (UE) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.
- (4) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe contribuire alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.
- (5) Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE è necessario garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le prescrizioni essenziali per un'attuazione efficace della direttiva 2003/87/CE, dall'altro. È opportuno che il

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 181 del 12.7.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GUL 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽⁶⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 82).

